



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Revoca della determinazione n.147 del 5 marzo 2021 ai sensi dell'art.21 *quinquies* Legge 7 agosto 1990, n.241.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO CHE

- in attuazione del Piano della Comunicazione, aggiornato e modificato, da ultimo, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 62 del 18 novembre 2019, con determinazione del Segretario generale n. 147 del 5 marzo 2021 è stato approvato l'avviso pubblico per l'individuazione degli operatori economici cui affidare i servizi di informazione giornalistica delle agenzie di stampa, ai sensi dell'art. 55, comma 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 1, comma 2, lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente in data 16 marzo 2021;
- ai sensi di quanto stabilito nell'avviso sopra citato, è stato avviato l'iter procedimentale previsto all'art.7 per l'individuazione delle agenzie di stampa cui affidare i servizi di informazione giornalistica;

CONSIDERATO CHE

- con DPGR n. 145 del 5 agosto 2021, sono state indette le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, per le date del 3 e 4 ottobre 2021;
- come da informazioni acquisite dal RUP, la Commissione sta ancora procedendo alla verifica dei requisiti di ammissibilità in capo agli operatori economici partecipanti e, pertanto, non si è pervenuti all'individuazione delle quattro agenzie di stampa cui affidare i servizi *de quibus* a seguito di successive apposite trattative;
- pertanto, l'eventuale affidamento dei servizi informativi delle agenzie di stampa si collocherebbe nel periodo a ridosso delle consultazioni elettorali regionali, durante il quale vige, peraltro, il divieto di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che testualmente recita: "*Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni*";
- inoltre, per il peculiare contenuto dei servizi, oggetto del presente Avviso, appare inopportuno che sia dia corso al relativo affidamento nel periodo immediatamente precedente le elezioni di che trattasi;

RILEVATO CHE i suddetti servizi sono strumento di lavoro per lo svolgimento dell'attività legislativa dei consiglieri regionali, nonché mezzo di informazione istituzionale riguardando, tra l'altro, la diffusione di notizie afferenti alle attività dell'Assemblea legislativa regionale in ogni sua articolazione, attività che comunque, tanto a fine legislatura che ad inizio, hanno un contenuto, inevitabilmente, ridotto.

DATO ATTO CHE l'art.12 dell'Avviso, rubricato "Clasole di salvaguardia" testualmente prevede che "*L'Amministrazione si riserva di non procedere all'affidamento del servizio, di avviare altre e diverse procedure di affidamento nonché di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la presente procedura. Ai soggetti proponenti, che non risulteranno affidatari del servizio oggetto del presente avviso, nulla sarà riconosciuto o dovuto anche a titolo di rimborso spese*";

RICHIAMATO l'art. 21 *quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 in forza del quale "*Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al*

momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina l'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti";

DATO ATTO CHE

- secondo un consolidato orientamento del Consiglio di Stato in ordine al potere di revoca:
 - fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione disporre, in presenza di ragioni di pubblico interesse, la revoca o l'annullamento dell'intera procedura di gara, senza neppure speciali oneri motivazionali (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 67/2016; Consiglio di Stato, sent. n. 1599/2016; Consiglio di Stato, sent. n. 3748/2015; Consiglio di Stato, sent. n. 4809/2013; Consiglio di Stato, sent. n. 2418/2013);
 - l'amministrazione è notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n.241 di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo. Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, è quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara d'appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso (Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 6 maggio 2013, n. 2418);
- inoltre, per quanto concerne l'assenza di ogni responsabilità precontrattuale o onere procedurale a carico della P.A.:
 - non sussistono gli estremi della responsabilità precontrattuale quando la revoca è intervenuta prima che avvenisse la scelta del contraente, *“poiché gli aspiranti alla posizione di contraenti sono solo partecipanti ad una gara e possono solo vantare un interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della PA In tal senso, affinché la revoca legittima risulti idonea a generare un danno al partecipante alla procedura, è indispensabile che possa individuarsi tra quest'ultimo e la Pubblica Amministrazione, un rapporto equiparabile a quello intercorrente tra singoli privati, nel corso delle trattative, utili alla formazione del contratto. Ciò che è fondamentale, è che il singolo concorrente acquisti la qualità di contraente, così da poter vantare quelle tutele tipiche di chi compie le trattative contrattuali. Il diritto, dunque, ad autodeterminarsi liberamente, nel corso delle negoziazioni anteriori all'aggiudicazione definitiva ed alla stipulazione del contratto conclusivo della procedura, costituisce il parametro in forza del quale deve valutarsi la sussistenza della responsabilità della PA, nei casi di revoca legittima di un bando di gara (cfr. Cons. stato, sez. V, 21 agosto 2014 n.4272);*
 - la procedura di gara si conclude solo con l'aggiudicazione definitiva e, pur restando ancora salva la facoltà per la stazione appaltante di manifestare il proprio ripensamento – in questo caso secondo le forme proprie dell'autotutela decisoria – per contro, prima di questo momento l'amministrazione resta libera di intervenire sugli atti di gara con manifestazioni di volontà di segno opposto a quello precedentemente manifestato senza dovere sottostare a dette forme (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 107 del 4.1.2019);
 - prima dell'aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante non ha l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento di revoca o annullamento d'ufficio al concorrente, anche se aggiudicatario provvisorio (cfr. Cons. Stato, III, 24 maggio 2013, n. 2838; Cons. Stato, V, 18 luglio 2012, n. 4189; 21 novembre 2007, n. 5925; 24 marzo 2006, n. 1525);

VALUTATO che sussistono i presupposti previsti dall'art.12 dell'Avviso *de quo* e dall'art. 21 *quinquies* della L. 241/1990, quest'ultimo come, peraltro, avallato e specificato dalle pronunzie giurisprudenziali sopra richiamate, per procedere alla revoca della determinazione n.147 del 5 marzo 2021, avente ad oggetto: "Attuazione Piano della Comunicazione del Consiglio regionale della Calabria - sezione Informazione Istituzionale (par. 3.2.3 agenzie di stampa) - Approvazione avviso pubblico per l'individuazione degli operatori economici cui affidare i servizi di informazione giornalistica delle agenzie di stampa, ai sensi dell'art. 55, comma 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art.1, comma 2, lett. a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120", e tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, atteso:

- che si è verificato un mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'avvio dell'iter procedurale *de quo*, ossia l'adozione del DPGR n. 145 del 5 agosto 2021, con il quale sono state indette le elezioni regionali per le date del 3 e 4 ottobre 2021, che rende non più rispondente al pubblico interesse la prosecuzione dello stesso;
- che l'iter procedurale, previsto dall'art.7 dell'Avviso, è ancora in itinere e non si è, quindi, pervenuti all'individuazione dei quattro operatori economici, quale fase prodromica all'affidamento dei servizi medesimi a seguito di apposite trattative;
- che, dunque, non essendo ancora intervenuta alcuna aggiudicazione, né provvisoria, né definitiva, non è insorto, in capo ad alcun offerente, l'affidamento circa la conclusione del contratto e, pertanto, la revoca del provvedimento sopra citato non comporta, per l'Amministrazione, responsabilità precontrattuale oppure obbligo di corresponsione di indennizzo alcuno, , né tanto meno onere di comunicare ai partecipanti l'avvio del relativo procedimento di che trattasi;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTI

- il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8;
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss. mm. ii.;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;
- il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l'art.1, comma 2, lett.a);
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 di approvazione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale, da ultimo modificata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020;
- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, recante "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti" , ed in particolare gli art. 5 e 9;
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificata ed integrata, da ultimo, con deliberazione del Consiglio regionale n. 342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, modificata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020, con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 21 del 26 giugno 2020 con la quale è stato conferito alla scrivente, avv. Maria Stefania Lauria, l'incarico di Segretario/Direttore generale reggente del Consiglio regionale della Calabria;

DETERMINA

per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato e confermato:

- di revocare, ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso in premessa citato, nonché dell'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la determinazione n.147 del 5 marzo 2021, avente ad oggetto: "Attuazione Piano della Comunicazione del Consiglio regionale della Calabria - sezione Informazione Istituzionale (par. 3.2.3 agenzie di stampa) - Approvazione avviso pubblico per l'individuazione degli operatori economici cui affidare i servizi di informazione giornalistica delle agenzie di stampa, ai sensi dell'art. 55, comma 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art.1, comma 2, lett. a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120", e tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali;
- di annullare la prenotazione della somma complessiva, pari ad euro 210.080,00 (duecentodiecimilaottanta/00), IVA al 4%, inclusa su Missione 1 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103 Capitolo 52373 articolo 373 P.d.c. 1.03.02.02.999 del bilancio del Consiglio regionale esercizi 2021-2023, così suddivisa:
anno 2021: euro 126.048,06;
anno 2022: euro 84.031,94;
- di disporre che il Rup provveda alla comunicazione del presente provvedimento agli operatori economici partecipanti;
- di disporre l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;

- di trasmettere copia del presente provvedimento:
 - Al Settore Bilancio e Ragioneria;
 - Al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;
 - Al Settore Informatico e Flussi Informativi;
 - Al RUP, avv. Francesca Marcianò, presso il Segretariato generale.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art.5 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)